

COMUNE DI TERRALBA

Provincia di Oristano

Piano di Classificazione Acustica

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - d.p.c.m. 14 novembre 1997



LA SOCIETÀ INCARICATA
OTHOCA PROGETTI DEL GEOM. PAOLO MELONI & C. S.N.C.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
GEOM. PAOLO MELONI

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Geom. Enrico GARAU

CONSULENTI – settore urbanistica

Ing. Alberto Lutz

Cartografia ed Elab. CAD

Geom. Valeria CARIA

APPROVAZIONE:

VISTO:

ELABORATO:
**NORME DI ATTUAZIONE
E REGOLAMENTO
ACUSTICO COMUNALE**

Ver/Rev: 00/00

TAVOLA 1a

Data: 23/11/2021

ID. Documento: ZA_020_A_01



Servizi di Progettazione - Assistenza e consulenza tecnica alle imprese – Rilievi celerimetrici e GPS - Pratiche Catastali

Othoca Progetti Del Geom. Paolo Meloni & C S.n.c.

Via Leopardi, 2 09096 Santa Giusta (OR)

Tel: 0783357168

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

1. PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Terralba ha affidato alla Società di Servizi "Othoca Progetti del Geom. Paolo Meloni & C. S.n.c.", l'incarico di redigere il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

La Othoca Progetti del Geom. Paolo Meloni & C. S.n.c. per l'esecuzione dell'incarico si è avvalsa della piena collaborazione dei seguenti tecnici:

- Geom. Enrico Garau, tecnico competente in acustica ambientale iscritto al numero 121 dell'elenco della Regione Autonoma della Sardegna con Det. D.G./D.A n. 484 del 24/03/2005;
- Ing. Alberto Lutz, esperto in edilizia privata e urbanistica.
- Geom. Valeria Caria, esperto in cartografia e digitalizzazione CAD.

Lo svolgimento dell'incarico segue le direttive impartite dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna N. 30/9 DEL 8.7.2005 "CRITERI E LINEE GUIDA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO (ART. 4 DELLA LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N. 447)" e le direttive impartite dalla normativa nazionale vigente in materia di acustica.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
1.1	DATI GENERALI SUL COMUNE.....	4
2.	IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO.....	5
2.1	OPERE E ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	5
2.2	DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	7
2.3	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	8
2.4	VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....	9
2.5	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
2.6	VERIFICHE.....	10
3.	AREE DESTINATE A SPETTACOLO O MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	11
3.1	PREMESSA.....	11
3.2	AUTORIZZAZIONI.....	11
3.3	DEROGHE.....	12
3.3.1	<i>Deroghe semplificate.....</i>	<i>12</i>
3.3.2	<i>Deroghe ordinarie.....</i>	<i>13</i>
3.4	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	14
4.	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	15
4.1	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	15
4.2	ITER PROCEDURALE.....	16
5.	PIANI DI RISANAMENTO.....	18
5.1	TECNICHE UTILIZZABILI.....	19
6.	PRESCRIZIONI.....	20
6.1	PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	20
6.2	ALLARMI ACUSTICI.....	20
6.3	PUBBLICITÀ FONICA.....	20
6.4	ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE.....	20
6.5	ALTRE ATTIVITÀ.....	21
7.	SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	22
7.1	MISURE E CONTROLLI.....	22
7.2	SANZIONI.....	22
7.3	SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	22
7.4	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	22
8.	ALLEGATI.....	23

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

1.1 DATI GENERALI SUL COMUNE

Comune	TERRALBA
Codice ISTAT	095065
Codice Catastale	L122
Popolazione residente (ISTAT 2018)	10.196
Densità di popolazione (per Km ²)	204,73
Quota sul livello del mare (m)	9

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

2. IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Per **impatto acustico** si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti o attività.

La documentazione di impatto acustico deve quindi prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di qualità della vita della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area, nel rispetto degli equilibri naturali.

Pertanto la relativa documentazione di impatto acustico deve dimostrare che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura in progetto producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi presenti nell'area.

Essa deve descrivere lo stato dei luoghi e indicare le caratteristiche dei ricettori circostanti, in quanto per una corretta ed esaustiva valutazione non si può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente sonora.

Per **clima acustico** si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture, allo scopo di garantire che l'edificio o la struttura che si intende realizzare risultino esposti a livelli di rumore accettabili rispetto ai limiti vigenti.

Di conseguenza la valutazione previsionale del clima acustico deve dimostrare che la localizzazione degli insediamenti nell'area individuata è idonea sotto il profilo della tutela dell'opera in progetto dall'inquinamento acustico già presente nell'area.

Tale documentazione deve contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità di ricettori sensibili quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo e dovrà inoltre prevedere, al fine del rispetto dei limiti dei livelli sonori previsti dalla legge, eventuali interventi di mitigazione.

2.1 OPERE E ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 la predisposizione della documentazione di impatto acustico è obbligatoria:

- 1) per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nazionale e regionale;
- 2) per le opere sotto indicate, anche se non sottoposte a procedura di V.I.A.:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi e/o per circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - e) impianti sportivi e ricreativi, ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 3) per le domande e/o autocertificazioni finalizzate alla realizzazione di:

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

- g) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) provvedimenti unici finali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- i) autocertificazioni per l'esercizio di attività produttive.

Si precisa inoltre che:

- per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- per circoli privati e pubblici esercizi di cui al punto 2 lett. d) si intendono i circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi nonché quelli dove la somministrazione di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l'elenco di alcune sorgenti sonore e attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzature e macchine da cantiere;
- j) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- k) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- l) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- m) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, ecc.).

In via indicativa si riportano le attività artigiane escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafo-gioielliero;
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc.).

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto della vigente normativa in acustica ambientale.

2.2 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico a corredo del progetto, sottoscritta anche dal tecnico competente in acustica ambientale, è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria.

Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere qualsiasi ulteriore informazione ritenga necessaria, la relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- ① descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- ① descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- ① descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);
- ① indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari.
Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
- ① indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
- ① identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
- ① individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore si effettua attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
- ① calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
- ① calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
- ① descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- ① analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, e dell'art. 9 della legge 447/1995;

- ① indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La sopracitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.

La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:

- l'area di studio interessata;
- l'ubicazione dell'intervento in progetto;
- l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
- l'indicazione delle quote altimetriche.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli di legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata al Comune al fine del rilascio del relativo nullaosta.

2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente con le modalità indicate dalla Deliberazione della G.R. N. 30/09 del 8/7/2005, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - coltivazione di cave.
- i titolari di:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti unici di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altro titolo abilitativo finalizzato all'esercizio di attività produttive.

Nel caso di attività con valori di immissione non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, sarà sufficiente un'autodichiarazione del titolare corredata da asseverazione di un tecnico competente in acustica che ne verifichi il rispetto.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti abilitanti, espressi o meno, finalizzati all'esercizio delle attività produttive e condizione indispensabile per l'efficacia nelle SCIA.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'**Allegato 1** e conformemente allo specifico modello E5 del SUAPE regionale.

2.4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati dovranno produrre apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cure e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere suddette;

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- la misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

2.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La documentazione di impatto acustico e la documentazione di previsione del clima acustico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Anche la sopra citata dichiarazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

2.6 VERIFICHE

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti dalla tipologia di opere e attività in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o dell'attività per la quale è stata presentata la documentazione.

La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata al competente dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per le valutazioni di merito.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

3. AREE DESTINATE A SPETTACOLO O MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

3.1 PREMESSA

Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- discoteche all'aperto;
- manifestazioni popolari;
- attività all'interno di impianti sportivi;
- altre attività non continuative.

Tutte le attività sopra citate sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente ad eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, nonché delle attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dei lavori.

Di seguito (*paragrafo 3.3*) si riportano le deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti dalla normativa vigente che, per le attività sopra citate, possono essere concesse dall'amministrazione comunale.

3.2 AUTORIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica ambientale che evidenzi:

- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compreso i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti.

L'Autorità comunale, in caso di autorizzazione con deroga dei limiti, rilascia il provvedimento previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.).

L'autorizzazione comunale potrà stabilire tra l'altro:

- a) valori limite da rispettare;
- b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività.

Nei casi in cui il titolo abilitativo edilizio sia connesso all'insediamento e/o alla modifica sostanziale di attività produttive, commerciali, terziarie e di servizio, la documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute) o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del DPR 445/2000) per attestare l'assenza di sorgenti sonore significative, dovrà fare parte integrante della documentazione da inoltrare al SUAPE per l'attivazione del procedimento istruttorio finalizzato all'acquisizione del parere integrato ARPA/ASL, previsto dalla LR n. 3/2008

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

3.3 DEROGHE

Sono previste due tipologie di deroga:

- deroga ai limiti di zona in luoghi già stabiliti e identificati all'interno del Piano di classificazione acustica o al di fuori di dette aree ma di durata inferiore a tre giorni e cantieri di piccola entità (**Deroga semplificata o comunicazione**).
- deroga ai limiti di zona per manifestazioni di durata superiore a 3 giorni e cantieri di durata superiore a cinque giorni o in prossimità di ricettori sensibili (**Deroga ordinaria**)

In entrambi i casi, le attività in deroga potranno essere esercitate per un massimo di 30 giorni all'anno anche non consecutivi.

3.3.1 Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri e manifestazioni di pubblico spettacolo nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica) necessita di comunicazione da inviare all'Ufficio Tecnico del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa e corredata della documentazione ivi indicata.

La deroga semplificata si applica anche alle manifestazioni che si svolgano in una zona che non rientra nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica, se di durata non superiore ai tre giorni e ai cantieri temporanei di durata non superiore a cinque giorni se non installati nelle vicinanze dei ricettori sensibili.

3.3.1.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Per tali attività temporanee di durata non superiore a 5 giorni dovrà essere presentata una comunicazione secondo lo schema riportato in **allegato 2** al presente Piano, e corredata della documentazione ivi indicata.

Copia della comunicazione dovrà essere conservata presso il cantiere.

Ogni comunicazione dovrà essere fatta con osservanza dei seguenti requisiti:

4. Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) senza la deroga ordinaria (Par. 7.3.2.) **Allegato 7**.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

5. Limiti massimi in deroga

Il limite massimo di immissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

6. Emergenze

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Piano.

6.1.1 Derghe ordinarie

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo situata nei pressi di un ricettore sensibile ritenga di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente Piano, dovrà indirizzare all'Ufficio Tecnico del Comune di Terralba specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'**Allegato 7**.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata anche per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto se ubicate in aree diverse da quelle indicate nel Piano di Classificazione acustica, qualora la durata sia superiore ai tre giorni (**Allegato 6**).

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detti allegati.

Il Responsabile del Servizio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e previo parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.) competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti presente regolamento.

6.1.1.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Per tali attività temporanee di durata superiore a 5 giorni dovrà essere presentata domanda di deroga secondo lo schema riportato in **allegato 3** al presente Regolamento, e corredata della documentazione ivi indicata.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

6.2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Si riporta di seguito l'elenco delle manifestazioni ricorrenti con i relativi periodi e durate, per le quali sarà prevista la deroga. Costituisce inoltre parte integrante del presente Piano di Classificazione Acustica: l'elaborato planimetrico Tavola 09, all'interno del quale viene evidenziata e delimitata la posizione geografica dei luoghi ove abitualmente si svolgono le manifestazioni.

Manifestazioni temporanee ricorrenti:

- SAN PIETRO 29 GIUGNO
- SAN CIRIACO 8 AGOSTO
- BEATA VERGINE DI BONARIA 1° domenica successiva al Ferragosto
- GESÙ MAESTRO Ultima settimana di Settembre
- SANTA VITALIA 1° LUNEDÌ DI OTTOBRE

Tali attività potranno svolgersi all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica o al di fuori di dette apposite aree. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per le manifestazioni e gli spettacoli che si svolgono all'interno di dette aree, i richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la comunicazione secondo lo schema riportato in **allegato 4** alla presente relazione, e corredata della documentazione ivi indicata.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgono al di fuori delle aree, dovrà essere presentata domanda di deroga semplificata secondo gli schemi riportati in **allegato 5** (se di durata non superiore a 3 giorni) ed in **allegato 6** (se di durata superiore a 3 giorni) alla presente relazione, e corredata della documentazione ivi indicata.

7. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. e) della Legge n. 447/95, fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne che dovranno essere tenuti in considerazione nell'ambito della progettazione e realizzazione degli stessi edifici.

7.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere predisposta SCIA edilizia o altro titolo equivalente per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso relativamente all'intero edificio e non ad una singola unità immobiliare.

A tal proposito, l' art. 2, c. 1, lett. b) della richiamata legge definisce l'ambiente abitativo come "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n.195/2006 sostitutivo del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive."

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria	Tipo di edificio
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi

A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, riportata di seguito:

Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria di edifici (vedi Tab. A)	R'w	D2m,nT,w	L'n,w	LA _{smax}	LA _{eq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Le caratteristiche costruttive del fabbricato, i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere tali da soddisfare, in opera, i requisiti acustici come stabiliti dalla Tabella B sopra riportata.

Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.

Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli indicati nella "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967" successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.

I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero. Si applicano invece anche all'interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio comune.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti specificati nella tabella B. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore ha origine.

7.2 ITER PROCEDURALE

I progetti relativi a permessi di costruire e/o SCIA per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie sopra elencate, dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché da eventuali regolamenti e specifiche indicazioni impartite dalle competenti Amministrazioni comunali.

La figura professionale abilitata a redigere tale elaborato, di seguito definito "progetto acustico", è il "progettista", cioè il professionista al quale la legge attribuisce la competenza necessaria a redigere il progetto di un edificio ad uso abitativo. In particolare, non si ritiene necessario che tale documentazione sia firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

Per quanto concerne la documentazione relativa agli aspetti acustici, essa dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

- 1) relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
- 2) elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
- 3) modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
- 4) specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Gli uffici comunali preposti al rilascio del permesso di costruire verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Ad opera ultimata, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, ivi compreso il progetto acustico. E' facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione apposita relazione tecnica di collaudo acustico, effettuata da un Tecnico competente in acustica ambientale. In caso di assenza della asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

dovrà essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ambientale ed accompagnato da apposita relazione tecnica. Qualora risulti assente la succitata asseverazione o, in alternativa, il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente dovrà provvedere alla classificazione acustica degli edifici ai sensi della norma UNI 11367 del 2010 o UNI 11444 del 2012, a cura del tecnico competente. Si fa presente infine che, nel caso di edifici quali ospedali, case di cura e scuole, per i quali la norma UNI 11367 del 2010 non prevede la classificazione ma stabilisce dei valori di riferimento per i requisiti acustici, ai fini del rilascio del certificato di agibilità dovrà essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla “prestazione normale” di cui alla predetta norma.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, anche tramite il supporto del competente dipartimento dell'ARPAS, alla verifica della conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge, anche mediante controlli a campione. In caso di difformità la stessa Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

8. PIANI DI RISANAMENTO

I Piani di Risanamento sono il naturale proseguimento dei Piani di Zonizzazione Acustica.

Essi potranno essere elaborati solo dopo l'approvazione del Piano ed un'ulteriore fase di analisi che permetta all'Amministrazione di stabilire delle priorità tra i vari interventi possibili, nei termini indicati nelle "Linee guida sull'inquinamento acustico" allegate alla Delibera G.R. n. 30/09 del 08/07/2005.

Il risanamento è necessario nelle aree nelle quali vi siano dei superamenti non occasionali dei limiti di zona.

Un primo criterio normalmente utilizzato, discende dalla combinazione del numero di persone esposte e dall'entità della violazione dei limiti, come previsto anche dal citato decreto 29 novembre 2000, sui Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto.

L'ordine di priorità sarà calcolato con la specifica formula contenuta nel decreto, che prevede un periodo di 15 anni per il completamento dei risanamenti.

In linea generale, la realizzazione dei Piani di Risanamento, prevede una prima fase di scelta di massima delle aree nelle quali lo studio dovrà essere approfondito.

Dopo la decisione di realizzare uno o più Piani di Risanamento, dovrà essere individuata la sorgente (o le sorgenti) responsabile del superamento del limite, attuando una campagna di misure fonometriche mirate. Si può decidere di porre maggiore attenzione alle violazioni che avvengono durante il periodo notturno.

Nota l'entità del superamento dei limiti, le eventuali fluttuazioni temporali e l'area interessata, si dovrà identificare il numero delle persone esposte.

Successivamente lo studio deve valutare l'efficacia di uno o più tecniche di riduzione dei livelli sonori, effettuare delle elaborazioni con modelli matematici previsionali, allo scopo di determinare l'efficacia complessiva dei rimedi progettati.

Terminato lo studio previsto (o gli studi), il confronto tra risultati possibili, persone esposte, entità della violazione ed efficacia dei rimedi, permette di stabilire tempi e modi precisi per la realizzazione dei Piani di Risanamento.

La competenza diretta del Comune riguarda le sorgenti di proprietà e gestione comunale, come gli impianti gestiti dal Comune o da sue società e la rete viaria di proprietà comunale.

Agli altri gestori di sorgenti, enti pubblici o privati che siano, può essere richiesta la presentazione di un Piano che valuti i livelli sonori attuali della sorgente rispetto ai ricettori ed indichi tecniche e tempi per il risanamento.

I provvedimenti per attuare il risanamento possono agire sulle sorgenti oppure lungo il percorso di propagazione, tra sorgente e ricettori.

Parlando delle infrastrutture di trasporto stradale, i fattori che influenzano il livello sonoro immesso sono: il contatto tra pneumatico e fondo stradale, il motore, l'apparato di scarico, il carico trasportato da alcuni mezzi pesanti quando il fondo stradale presenti delle irregolarità, la Velocità dei mezzi. E' noto che la velocità eccessiva è uno dei fattori più rilevanti, nella formazione di elevati livelli sonori prodotti dal traffico veicolare.

Tra i rimedi possibili, vi sono la fissazione di limiti di velocità particolari in zone specifiche ed il controllo dei limiti, anche e soprattutto quelli attualmente in vigore.

Gli interventi con elementi fisici lungo il percorso di propagazione del suono, vengono realizzati con barriere o rilevati in terra.

Risulta evidente quanto siano di difficile applicazione in ambito urbano;

sono possibili, a volte, in ambito extra urbano, quando i ricettori siano abbastanza vicini alla strada. Un'altra possibilità, viene offerta dall'aumento dell'isolamento acustico di facciata di edifici, quando sia giudicato prevalente garantire sufficienti standard di comfort acustico interno a fabbricati adibiti a scuole od ospedali.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

8.1 TECNICHE UTILIZZABILI

Solo a titolo indicativo riportiamo alcuni esempi.

Se la sorgente fosse la ferrovia ed il ricettore un ospedale, vi sono diverse possibili tecniche di intervento, sotto riportate:

- costruire un ospedale altrove;
- deviare la linea ferroviaria;
- installare barriere fonoisolanti;
- racchiudere la linea ferroviaria in una adatta galleria;
- aumentare la resistenza acustica della facciata dell'ospedale;
- combinare interventi diversi.

La gestione dell'Ospedale è regionale, la ferrovia è una società, quindi il Comune ha un ruolo di stimolo, sorveglianza ed approvazione delle soluzioni, non ha la responsabilità diretta della realizzazione del Piano di Risanamento.

Se la sorgente fosse invece un impianto o una strada comunale, l'onere del Piano ricadrebbe sull'Amministrazione.

Se invece sono abitazioni residenziali esposte a livelli sonori eccessivi prodotti dal traffico che scorre su una strada comunale, vi sono tecniche di regolazione del traffico che permettono di ridurre le emissioni.

Come già detto, la delicatezza dei meccanismi della circolazione dei veicoli, consiglia di effettuare degli esperimenti in zone precise, valutando poi quali siano le possibilità di estensione dei provvedimenti.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

9. Prescrizioni

9.1 PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono essere tenuti spenti.

I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.

9.2 ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Piano, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

9.3 PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.00.

La pubblicità fonica non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I o II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

9.4 ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Le attività sportive o ricreative rumorose sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune. (richiesta di autorizzazione in deroga secondo **ALLEGATO 5**) e comunque in orari compresi tra le ore 9:00 e le ore 21:00 nel periodo dal 31 ottobre al 28 marzo, tra le ore 9:00 e le ore 22:00 nel periodo dal 29 marzo al 30 ottobre.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

9.5 ALTRE ATTIVITÀ

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi ed altre attività simili svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto Dalle ore 7 alle ore 21:

Fatti salvi i traslochi, le altre attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

10. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

10.1 MISURE E CONTROLLI

Tutte le misure devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2 comma 5 della Legge 447/1995. Tutti i valori devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal DPCM 16/03/1998. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPA, nell'ambito delle rispettive competenze.

10.2 SANZIONI

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal presente Piano, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione sopra prevista, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dal capitolo 8 del presente Piano, il relativo piano di risanamento.

In assenza del piano di risanamento previsto dal capitolo 9 del presente Piano, il mancato adeguamento ai limiti di classe entro il termine prescritto dallo stesso capitolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dal presente capitolo, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

10.3 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ancorché autorizzati in deroga, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Piano, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

10.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella classificazione non risultano presenti, a stretto contatto, aree con limiti di zona superiori ai 5 dB(A) e dalle indagini effettuate si evince che, all'interno del territorio comunale di Terralba attualmente non è presente alcuna situazione "critica".

Eventuali modifiche derivanti da osservazioni dell'Amministrazione Comunale di Terralba e/o dalle Amministrazioni dei comuni confinanti, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, dalle misure e rilievi fonometrici da eseguirsi nella successiva fase di approfondimento, verranno illustrate nella versione definitiva del presente Piano.

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

11. ALLEGATI

Allegato 1 **(attività di carattere permanente)** **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(Par. 8.1. della relazione al piano di classificazione acustica)
resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

Al Responsabile del Servizio
 Tecnico
 DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: legale rappresentante o altro (specif.) _____

della impresa :

 (nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di :

„X Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;

„X Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;

„X Estrattori di aria

„X Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi ed i circoli privati);

„X Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

e pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Allegato 2
(cantieri con durata non superiore ai 5 giorni)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Par. 6.3.1.1. della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della ditta: _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi del Par. 6.3.1.1. della relazione al piano di classificazione acustica

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____ Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3
(cantieri con durata superiore ai 5 giorni)
DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

(Par. 6.3.2.1. della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____

della ditta: _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi del Par. 6.3.2.1. della relazione al piano di classificazione acustica

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a

rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;
- 2) relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

- 3) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
- 4) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

I documenti indicati ai punti 2), 3) e 4) dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art.16

della L.R. 89/98.

Data: _____ Firma:

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Allegato 4
(manifestazioni all'interno delle aree individuate per manifestazioni temporanee)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: _____

dell'associazione : _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi del Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e le indicazioni contenute nel Piano di classificazione acustica comunale.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Allegato 5
(manifestazioni al di fuori delle aree individuate per manifestazioni temporanee
e di durata non superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: _____

dell'associazione : _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi del Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e le indicazioni contenute nel Piano di classificazione acustica comunale.

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

Data: _____ Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

Allegato 6
(manifestazioni al di fuori delle aree individuate per manifestazioni temporanee
e di durata superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: _____

dell'associazione : _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi del Cap. 6.4 della relazione al piano di classificazione acustica comunale

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a

rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente disturbate;

2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Data: _____ Firma: _____

Il documento indicato al punto 2) dovrà essere redatto da un tecnico competente ai sensi della parte IV dei CRITERI E LINEE GUIDA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO delibera della G.R.8 luglio 2005, n. 30/9

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Comune di TERRALBA	Piano di Classificazione Acustica Legge 26 ottobre 1995 N° 447 D.P.C.M. 14 novembre 1997	Provincia di Oristano
---------------------------	---	-----------------------

ALLEGATO 7

(domanda di deroga ordinaria)

DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (Cap. 6.3.2 della relazione al piano di classificazione acustica)

Al Responsabile del Servizio
Tecnico
DEL COMUNE DI TERRALBA

Il sottoscritto _____

in qualità di: _____

dell'associazione : _____

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Cap. 6.3.2. della relazione al piano di classificazione acustica comunale, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

da ubicarsi in area diversa da quelle espressamente individuate nel Piano di classificazione acustica e con durata superiore a 3 gg. in deroga a limiti ed orari definiti dal Piano di classificazione acustica comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di classificazione acustica comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____ Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)